



*pegno e violazione dei doveri del creditore pignoratizio*”; iv) la mancata applicazione del disposto dell’art. 120 *bis* C.C.I.I.

Si sono costituiti in giudizio i reclamati che hanno concluso per il rigetto del reclamo.

2. Il reclamo è infondato e va perciò respinto.

3. Illegittimità della convocazione dell’assemblea da parte del creditore pignoratizio.

Il motivo è infondato, atteso che, in punto di diritto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure:

a) l’art. 2352, ultimo comma, c.c. (richiamato, quanto alla disciplina delle società a responsabilità limitata, dall’art. 2471 *bis* c.c.) prevede che *“salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario ...”*;

b) tra i diritti amministrativi contemplati dall’ultimo comma dell’art. 2352 citato deve ritenersi compreso anche il diritto di convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2479 c.c., attribuito pertanto tanto ai soci che rappresentino un terzo del capitale sociale, quanto al creditore pignoratizio.

Si osserva anzi come sia proposta in dottrina una lettura correttiva della norma di cui all’art. 2352, ultimo comma, c.c., diretta a temperare, per ragioni di carattere logico-sistematico, il principio – apparentemente perentorio – dell’attribuzione necessariamente disgiuntiva di tutti i diritti “amministrativi” diversi da quelli espressamente contemplati nei commi precedenti dell’articolo; lettura che propone l’espunzione di quei diritti c.d. “innominati” che risultino strettamente connessi al voto.

Fra questi, quello d’intervento in assemblea, di richiederne la convocazione (o di convocarla direttamente, nella peculiare disciplina delle s.r.l.), di rinvio in caso di insufficiente informazione, ecc., che andrebbero riconosciuti, in via esclusiva, al soggetto titolare del diritto di voto.

Ciò posto, va evidenziato che nel caso in esame, gli stessi reclamanti confermano quanto rilevato dal giudice di prime cure, ossia che *“la convenzione di pegno nulla statuisce in merito al diritto di convocare l’assemblea”* (pag. n. 4 del reclamo: “Patto contrario, che, come anche riconosciuto dal

Giudice, non è presente, poiché: *“la convenzione di pegno nulla statuisce in merito al diritto di convocare l’assemblea”*).

Di qui il diritto dell’odierno creditore pignoratizio Iceage SPV s.r.l. a provvedere a detta convocazione, senza che rilevi in senso ostativo la mancata iscrizione al registro delle imprese dell’ulteriore trasferimento del credito assistito da pegno in suo favore, da ritenersi dovuta proprio alla colpevole omissione dell’amministratore poi revocato.

3.1. La convocazione dell’assemblea da parte del creditore pignoratizio non può poi ritenersi viziata perché effettuata direttamente dal creditore, in difetto di una comprovata inerzia dell’organo amministrativo.

Il tribunale non ignora la pronuncia della Corte di cassazione n. 10821/2016, secondo cui *“in tema di società a responsabilità limitata, il potere di convocare l’assemblea (nella specie, per decidere sulla revoca dell’amministratore), in caso di inerzia dell’organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, stante, da un lato, il mancato richiamo, nella disciplina di tali società, dell’art. 2367 c.c., dettato per le società per azioni e non applicabile in via analogica, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall’altro, l’inutilizzabilità dell’art. 2487 c.c., in quanto relativo alla nomina e revoca non degli amministratori ma dei liquidatori [...]”*.

Pronuncia che tuttavia, se letta per esteso, appare essenzialmente diretta ad escludere l’estensione analogica alle società a responsabilità limitata del meccanismo procedurale di convocazione dell’assemblea previsto per le s.p.a. dall’art. 2367 cod. civ., sul rilievo che *“l’obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la S.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle società di persone, per via statutaria. Centrale nella S.r.l. è divenuto, dunque, il ruolo del socio, al quale spettano anche poteri prima riservati in via esclusiva all’amministrazione”* e non motiva espressamente sulla indefettibilità dell’inerzia dell’organo amministrativo quale presupposto per la convocazione dell’assemblea direttamente da parte del socio.

Appare perciò preferibile l'orientamento della giurisprudenza di merito (fra le altre, Tribunale di Milano 20.10.2020, che afferma *“la non configurabilità di vizi in caso di convocazione dell'assemblea da parte del socio di S.r.l.: per tale tipo di società è ammessa infatti la diretta convocazione dell'assemblea da parte dei soci che detengono la partecipazione di almeno un terzo del capitale sociale. Risulterebbe infatti del tutto superflua una previsione legislativa che preveda il potere dei soci di sottoporre all'assemblea degli argomenti su cui deliberare (art. 2479 comma 1 c.c.) senza ammettere previamente l'esistenza dello strumentale potere di convocarla. Inoltre, tale potere, di cui sono titolari i soci detentori della summenzionata minoranza qualificata, è configurato come concorrente rispetto a quello eventualmente attribuito all'amministratore dall'autonomia statutaria, anche in considerazione della valorizzazione all'iniziativa e al ruolo del socio all'interno della società a responsabilità limitata, promossa dal legislatore del 2003”*; conformi, Trib. Milano, sentenze in data 11.11.2013 e 8.11.2019 e Trib. Roma, sentenza in data 24.7.2017), confermato da autorevole dottrina, che, da un lato, rileva come la disciplina delle s.r.l. non contenga una norma analoga a quella dettata, in tema di s.p.a., dall'art 2366, 1° comma, c.c. (che prevede espressamente che l'assemblea sia convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione) e, dall'altro, valorizza il disposto dell'art. 2479, 1° comma, c.c., affermando che il potere attribuito anche ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di sottoporre all'approvazione dei soci determinati argomenti, *“implichi anche il potere di avviare i meccanismi decisionali interni alla società e, dunque, con riferimento all'assemblea, il potere di convocare la stessa”*.

Si aggiunga che, nel caso in esame, i reclamanti non hanno nemmeno allegato l'esistenza di particolari previsioni statutarie incompatibili con la convocazione diretta dell'assemblea da parte del socio (o del creditore pignoratizio) e che è – inoltre – del tutto pacifico che il creditore ha inutilmente sollecitato, nel gennaio 2024, l'amministratore a convocare l'assemblea per deliberare sugli argomenti poi trattati nell'assemblea tenutasi il 6.3.2025 (e ciò in un contesto di – conclamata – continuata inattività dell'assemblea di \_\_\_\_\_ che non approva i bilanci da alcuni anni).

4. *“Insussistenza di qualsivoglia profilo di inerzia degli amministratori”*.

Il motivo è infondato, ben potendo l'assemblea dei soci revocare gli amministratori, anche in difetto di una giusta causa, senza che ciò determini la necessaria illegittimità della delibera impugnata (in

giurisprudenza, fra le altre, la recente Cass. 4586/2023, secondo cui *“la revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al "genus" del mandato, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall'art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario”*.

5. *“Conflitto di interessi” e “abuso del pegno e violazione dei doveri del creditore pignoratizio”*.

Anche tale motivo è infondato.

I reclamanti lamentano infatti il preteso conflitto di interessi, evidenziando che *“nel caso di specie, l'iniziativa di Iceage SPV è volta a fare in modo che, nelle trattative in corso con i potenziali acquirenti dell'azienda, questi ultimi negozino – di fatto – con il solo creditore pignoratizio (e con l'amministratore unico espressione di quest'ultimo) senza che la società sia in alcun modo rappresentata nelle interlocuzioni. Ciò è evidentemente espressione di un interesse personale del creditore pignoratizio, antitetico a quello sociale”*.

L'assunto non può essere condiviso, atteso che la revoca dell'amministratore in carica e la sua sostituzione con altro di gradimento della maggioranza espressa dall'assemblea costituisce espressione fisiologica della dinamica sociale e che l'interesse del creditore pignoratizio (avente pegno sulle quote) non può ritenersi necessariamente confliggente con quello della società o dei suoi soci, dovendosi, anzi, evidenziare come il verosimile obiettivo di tale creditore sia proprio quello della *“conservazione del valore economico della partecipazione”*, che costituisce d'altronde l'oggetto della sua garanzia.

Interesse da ritenersi perciò – di norma – convergente e non confliggente.

Resta poi fermo che la prospettata operazione di cessione dell'azienda dovrà essere verosimilmente autorizzata (dai soci o dal creditore pignoratizio) a norma dell'art. 2479, 2° comma, n. 5, c.c. (trattandosi di operazione che comporta una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale) e che eventuali situazioni di concreto conflitto di interesse (per effettivo contrasto dell'operazione

proposta con l'interesse della società o di alcuni dei soci) potranno essere denunciate in quella sede, adottando gli opportuni rimedi.

Quanto poi all'abuso del pegno, va rilevato il tenore del tutto generico della doglianza.

I reclamanti si limitano infatti a richiamare alcune pronunce della giurisprudenza di merito, che affrontano il tema in termini generali ed astratti (enunciando principi del tutto condivisibili), e lamentano un "*evidente abuso del pegno rilevante ai sensi dell'art. 2793 c.c.*" senza tuttavia individuare specifiche condotte di Iceage in effettivo contrasto con quell'obiettivo di "*conservazione del valore economico della partecipazione*" che – per le ragioni indicate – deve ritenersi, in realtà, comune al creditore pignoratorio, interessato – come detto – a mantenere intatto il valore della partecipazione che costituisce oggetto della sua garanzia.

6. Mancata applicazione del disposto dell'art. 120 *bis* C.C.I.I.

È infine infondato l'ultimo motivo di reclamo, che risulta in chiaro contrasto col disposto dell'art. 120 *bis* richiamato, che trova il suo presupposto nella decisione (degli amministratori) di accedere a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza e non anche – come nel caso in esame – al diverso istituto della composizione negoziata.

7. Il reclamo va perciò respinto, con conseguente conferma dell'ordinanza reclamata.

A norma dell'art. 2378, ultimo comma, c.c. si dispone la comunicazione del presente provvedimento al registro delle imprese.

Nulla per le spese, trattandosi di provvedimento cautelare in corso di causa.

### **P.Q.M.**

rigetta il reclamo proposto s.r.l. e s.r.l. avverso l'ordinanza di questo tribunale in data 24.4.2025, con la quale il g.des. ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia della delibera adottata dall'assemblea di in data 6.3.2025; nulla per le spese.

Si comunichi, anche al registro delle imprese.

Brescia 20.6.2025

Il presidente est.

dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209